

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45, DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36**

(Approvato con deliberazione di G.C. n. 165, del 10/10/2025)

SOMMARIO

CAPO I Principi generali: Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche; Art. 2 – Destinatari; Art. 3 – Gruppo di lavoro; Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo; Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo; Art. 6 – Quota del 20 per cento.

CAPO II Incentivo per lavori: Art. 7 – Graduazione della misura incentivante; Art. 8 – Disciplina delle varianti; Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture: Art. 10 – Graduazione della misura incentivante; Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

CAPO IV Norme comuni: Art. 12 – Principi in materia di valutazione; Art. 13 – Attività articolate e singole; Art. 14 – Assegnazioni coincidenti di più attività; Art. 15 – Attività del personale dirigenziale; Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi e dei tempi di esecuzione; Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo; Art. 18 - Entrata in vigore e Pubblicazione; Art. 19- Disposizioni finali .

Premessa

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12/L alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di svolgimento da parte del personale interno dell'Amministrazione Comunale di Taranto, delle **funzioni tecniche** relative alle procedure di affidamento di **lavori, servizi, forniture**.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, assicurando l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

CAPO I Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; **la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.**
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al **2%** (due per cento), calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'**80%**;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 6, per una quota del **20%**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - *programmazione della spesa per investimenti;*
 - *responsabile unico del progetto;*
 - *collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);*
 - *redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
 - *redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
 - *redazione del progetto esecutivo;*
 - *coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
 - *verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
 - *predisposizione dei documenti di gara;*
 - *direzione dei lavori;*
 - *ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);*
 - *coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*

- *direzione dell'esecuzione;*
- *collaboratori del direttore dell'esecuzione;*
- *coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*
- *collaudo tecnico-amministrativo;*
- *regolare esecuzione;*
- *verifica di conformità;*
- *collaudo statico (ove necessario);*
- *coordinamento dei flussi informativi (introdotto dal decreto correttivo dal 1° gennaio 2025);*
- *il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.*

3. Nel caso in cui l'Allegato I.10 sia abrogato o sostituito, si rimanda alla nuova normativa di riferimento in materia.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. Il dirigente individua con apposito provvedimento, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura di affidamento. Il criterio della rotazione può essere derogato motivando le ragioni che non rendono opportuna o possibile la nomina.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo e, la corresponsione è disposta previo accertamento delle attività effettivamente svolte.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
3. Il dipendente dovrà predisporre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche su modello predisposto dall'Ente, nella quale dovrà attestare - in fase di liquidazione - di non avere superato il suddetto limite. I centri di costo di ciascuna Direzione che provvede alla liquidazione effettueranno in merito gli idonei controlli.
4. L'incentivo eccedente il limite di cui al presente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a 5000,00 euro
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 500.000,00 ad eccezione delle ipotesi contemplate dall'art.32 comma 2 e 3 per le forniture, allegato II.14 del Codice dei contratti;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) lavori e gli acquisti di beni e servizi- indipendentemente dal loro valore- in caso di affidamenti in house;
2. Non possono essere corrisposti incentivi tecnici, ai sensi del codice, in caso di mancata previsione, nel quadro economico delle opere/servizi/forniture, della somma destinata alla liquidazione degli stessi.
3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II –

Incentivo per lavori e concessioni Art. 7 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Tab. A	DEFINIZIONE PERCENTUALE INCENTIVO PER IMPORTO INTERVENTO ≥5.000,00	
	Importo dei lavori	%
1	Da 5000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea compresa	2
2	Importi superiori alla soglia di rilevanza europea e fino 10 milioni di euro compresi	1,8
3	Importi superiori a 10 milioni di euro e fino 20 milioni di euro compresi	1,6
4	Importi superiori a 20 milioni di euro	1,4

Art. 8 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali e pesi

indicati nelle tabelle sottostanti, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tab. B	RIPARTIZIONE QUOTA PROGETTAZIONE IN FUNZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE	
	Livello progettuale	%
1	Redazione DOCFAP	10
2	Redazione PFTE (da sommare la percentuale del livello precedente)	40
3	Redazione progetto esecutivo (da sommare le percentuali dei livelli precedenti)	50

Tab. C	RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FASI ESECUTIVE	
	Fasi esecutive	%
Fase 1	- Responsabile Unico di Progetto (RUP) - Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	38
Fase 2	Programmazione spesa per investimenti	4
Fase 3	Progettazione: - Redazione DOCFAP - Redazione PFTE - Redazione progetto esecutivo - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	10
Fase 4	Verifica preventiva del progetto	3
Fase 5	Predisposizione documenti di gara	6
Fase 6	- Direttore dei lavori - Direttore operativo – Ispettore di cantiere - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	36
Fase 7	- Collaudo tecnico amm.vo/Regolare esecuzione - Collaudo statico	3
Totale		100

Tab. D	RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI ESPLETATE	
Fase 1	Ufficio del R.U.P.	peso
a	Responsabile Unico di Progetto (RUP)	3
b	Collaboratore all'attività del RUP - funzionario	1,5
c	Collaboratore all'attività del RUP - istruttore	1
d	Collaboratore generico	0,8
Fase 2	Programmazione spesa per investimenti	
a	Responsabile Unico di Progetto (RUP)	3
b	Collaboratore all'attività del RUP - funzionario	1,5
c	Collaboratore all'attività del RUP - istruttore	1
Fase 3	Gruppo progettazione	
a	Progettista	3
b	Collaboratore progettista	1,5
c	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	1
Fase 4	Verifica preventiva del progetto	
a	RUP/Funzionario responsabile	3
b	Collaboratore tecnico	1,5
c	Collaboratore amministrativo	0,8
Fase 5	Predisposizione documenti di gara	
a	RUP/Funzionario responsabile	3
b	Collaboratore tecnico	1,5
c	Collaboratore amministrativo	0,8
Fase 6	Ufficio Direzione Lavori	
a	Direttore dei lavori	3
b	Direttore operativo/Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	1,5
c	Ispettore di cantiere	1
Fase 7	Organo di collaudo	
a	Collaudo t.a./Certificato reg. esecuzione	1,5
b	Collaudatore statico	1

c	Collaudatore impianti	0,8
---	-----------------------	-----

- La percentuale indicata nella tabella "C" è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Le aliquote del compenso potranno, a consuntivo, essere eventualmente modificate ed adeguate, a giudizio del R.U.P., proporzionalmente all'effettivo apporto quantitativo e qualitativo dei componenti del gruppo.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate, salvo il caso di affidamento a personale esterno all'amministrazione medesima, conformemente all'art. 45, comma 4, penultimo capoverso.
- Ai fini della corresponsione dell'incentivo, la redazione del PFTE comprende ed ingloba la percentuale destinata al DOCFAP, comportando la corresponsione dei relativi compensi. La redazione del progetto esecutivo comprende ed ingloba i due precedenti livelli progettuali (DOCFAP e PFTE), comportando la corresponsione dei relativi compensi.
- Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che costituisce l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del D.Lgs. n. 36/2023, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

CAPO III - Incentivo per acquisizione di servizi e forniture Art. 10 Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Tab. A	DEFINIZIONE PERCENTUALE INCENTIVO	
	Importo dei servizi e forniture	%
1	Importo a base di gara da euro 0,00 fino ad euro 1.000.000,00	2
3	Importo a base di gara superiore ad euro 1.000.000,00	1,8

- Gli incentivi per le procedure afferenti alle forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione nei casi previsti dall'art.32 allegato II.14 del Codice dei contratti

Art. 11**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tab. B	RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FASI ESECUTIVE	
	Fasi esecutive	%
Fase 1	Responsabile Unico di Progetto (RUP)	35
Fase 1	Programmazione spesa per investimenti	6
Fase 1	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	11
Fase 2	Redazione del progetto (livello unico)	15
Fase 3	Predisposizione documenti di gara	8
Fase 4	Direttore dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20
Fase 4	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	5
Totale		100

2. La percentuale indicata nella tabella di cui al comma 1, è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate, salvo il caso di affidamento a personale esterno all'amministrazione medesima, conformemente all'art. 45, comma 4, penultimo capoverso.

CAPO IV - Norme comuni**Art. 12 Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
- *del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;*
 - *della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;*

- *della competenza e professionalità dimostrate;*
 - *della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.*
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
 3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.
 4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
 5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Direttore Generale e al Nucleo di valutazione per quanto di propria competenza.

Art. 13 Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno in ordine al carico di lavoro, alla complessità dell'opera o servizio, alla natura delle attività da ciascuno svolta e alla relativa responsabilità connessa alla specifica prestazione. A tal proposito si rimanda a quanto alla tabella D, dell'art. 9.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali spettanti.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).
3. L'abbattimento di cui al comma 2 confluisce all'interno del fondo ex art. 45, comma 4 penultimo capoverso del D. Lgs. 36/2023.

Art. 15 Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 17. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 17, c.4.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
 3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
 5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come
-

determinata nella tabella di seguito riportata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21 al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

6. Le riduzioni dell'incentivo confluiscono all'interno del fondo ex art. 45, comma 4 penultimo capoverso del D. Lgs. 36/2023.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

- La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
- L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP
 - in percentuale rispetto allo stato d'avanzamento delle relative opere:
 - per l'attività di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
 - all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione, ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di collaudo, ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i compensi potranno essere erogati anche in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
- In caso di Appalto integrato, invece, l'attribuzione degli incentivi verrà corrisposta come segue:
 - all'aggiudicazione dell'appalto integrato:
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di predisposizione documenti di gara;
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - nella misura del 25% della quota complessiva corrispondente per l'attività di supporto al RUP;
 - alla consegna dei lavori:

- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di verifica preventiva del progetto;
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - nella misura del 25% della quota complessiva corrispondente per l'attività di supporto al RUP;
- c) in percentuale rispetto allo stato d'avanzamento delle relative opere:
- per l'attività dell'ufficio direzione lavori;
 - nel limite massimo del 20% della quota complessiva corrispondente per l'attività di supporto al RUP;
- d) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione:
- nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività degli organi di collaudo;
 - la quota rimanente corrispondente per l'attività di supporto al RUP.
4. Per i contratti pluriennali, quali concessioni e partenariati in corso di svolgimento, l'attribuzione degli incentivi viene corrisposta ai dipendenti del gruppo di lavoro al termine di ogni anno, previa attestazione del RUP circa le attività eseguite.
5. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
- Il tipo di attività assegnata /da svolgere;
 - La percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - I tempi previsti e i tempi effettivi;
 - L'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 18

Entrata in vigore e Pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui lo stesso è approvato ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune.

Art. 19

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Fac simile TABELLA LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 17 CO.5 DEL REGOLAMENTO

OGGETTO: NOME PROGETTO

DIPENDENTE	ATTIVITA' SVOLTE	% REALIZZATA	TEMPI PREVISTI/TEMPI EFFETTIVI	IMPORTO DA LIQUIDARE

FIRMA RUP